



ISTITUTO COMPRESIVO MILITI - 98051 BARCELLONA P.G. (ME)

P.zza M. Montessori,1 - Tel. 090/9797797 - 090/9790367 - Fax 090/9705716C.F.

90003500833 - Cod. Mecc. MEIC898006 - Sito web www.icmiliti.it

e-mail: meic898006@istruzione.it - pec: meic898006@pec.istruzione.it

Prot. 1537/B28c

Barcellona P.G., 06/04/2017

CONTRATTO PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI R.S.P.P. - A.S. 2016/12017

(per lo svolgimento del servizio di prevenzione e protezione)

Il presente contratto è concordato e stipulato tra le seguenti parti:

- L'Istituto Comprensivo "Militi" di Barcellona P.G. nella persona della Prof.ssa Luisa Lo Manto, Dirigente Scolastico, nata a Messina il 26.10.1968 e domiciliata per la sua carica presso l'Istituto (Codice Fiscale: 90003500833)
- e
- l'ing.Muscarà Maria, nata a Messina il 26/03/1972 (C.F.: MSCMRA72C66FI58F), iscritta all'Albo dell'Ordine degli Ingegneri di Messina (iscrizione n. 2245 del 30/07/2008).

LE PARTI SOPRA DESCRITTE

Premesso che

1. L'Istituzione Scolastica in epigrafe deve predisporre il servizio di prevenzione e protezione di cui al D.L.vo n. 81 del 09/04/2008, e ss.mm.ii., relativamente all'anno scolastico 2016/2017.
2. L'Istituzione Scolastica in epigrafe ha verificato di non potere rinvenire la specifica Competenza necessaria presso il personale scolastico.
3. L'ing. Maria Muscarà risulta possedere i requisiti, di cui al succitato decreto, ai sensi dell' art. 32, per l'esecuzione del servizio.

Convengono e stipulano quanto appresso:

ART. 1 - TERMINOLOGIA

- Ai fini di un'uniforme interpretazione del presente contratto, si precisa quanto segue:
per "Amministrazione Scolastica", s'intende l'Istituzione Scolastica : Istituto Comprensivo "Militi" di Barcellona P.G.,
- per "Consulente", si intende l'ing. Maria Muscarà.

ART. 2 - OGGETTO

Oggetto del presente contratto è il conferimento da parte dell'Amministrazione Scolastica delle attività relative al servizio di prevenzione e protezione di cui al D.L.von. 81 del 09/04/2008, esecutive modifiche e integrazioni, da svolgersi presso l'Istituzione Scolastica "Istituto Comprensivo Militi" di Barcellona P.G. e tutti i suoi plessi di pertinenza.

ART. 3 – OBBLIGO DEL CONSULENTE

Il Consulente si impegna a prestare la propria attività per la realizzazione del Servizio di prevenzione e protezione di cui al D.L.vo n.81 del 09/04/2008 art. 33 e successive modifiche e integrazioni. In particolare il Consulente è obbligato ad espletare tutti i compiti che il D.L.vo citato attribuisce al servizio di prevenzione e protezione.

ART 4 - DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE

L'Amministrazione Scolastica, in persona del suo Dirigente Scolastico, in qualità di datore di lavoro, designa ai sensi dell' art.32, del D.L.vo n. 81 del 09/04/2008 e successive modifiche e integrazioni, l'ing. Maria Muscarà quale *Responsabile del servizio di prevenzione e protezione*.

La persona così designata come responsabile del servizio non potrà, durante tutta la durata del presente contratto, essere sostituita né avvalersi di sostituti.

Parimenti, all' Amministrazione Scolastica risulterà inopponibile ogni eventuale modificazione che avesse ad intervenire durante la durata del presente contratto nei rapporti giuridici intercorrenti tra l' Istituzione scolastica e l'ing. Maria Muscarà.

ART. 5 – RESPONSABILITA'

La *Consulente* è responsabile nei confronti dell' Amministrazione Scolastica per l'osservanza di tutte le leggi, i regolamenti e comunque le norme in materia di sicurezza sul lavoro, vigenti all'epoca della sottoscrizione del presente contratto ed emanate nel corso della sua durata.

Laddove l' *Amministrazione Scolastica* (o per essa il MIUR) sia chiamata quale responsabile civile a risarcire i danni derivanti dalla violazione delle norme predette, ove tale violazione sia diretta conseguenza di negligenze o errori nello svolgimento di compiti di consulenza e negli elaborati realizzati, la *Consulente* si obbliga a tenere indenne la stessa dalle relative conseguenze patrimoniali.

ART. 6 - SUBAPPALTO

E' fatto divieto alla *Consulente* di subappaltare in tutto o in parte il servizio oggetto del presente contratto.

ART. 7 – OBBLIGHI DELL' AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA

Per le prestazioni oggetto del presente contratto l'Amministrazione Scolastica corrisponderà alla *Consulente* il compenso di euro 2.000,00 (duemila/00) onnicomprensivo di ogni onere a carico della scuola esclusa la cassa previdenza 4% (versata dall'esperta).

L'importo verrà corrisposto in una unica soluzione dietro presentazione di fattura, secondo le modalità previste dalle norme di contabilità vigenti, entro e non oltre il 30/11/2017.

Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale. La *Consulente* provvede in proprio alla copertura contro gli infortuni e danni da responsabilità civile.

ART. 8 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L' *Amministrazione Scolastica* ha il diritto di risolvere il presente contratto con effetto immediato a mezzo di comunicazione fatta con lettera raccomandata, in caso di inadempimento delle prestazioni di cui ai precedenti artt. 3,4, secondo e terzo comma, 5,6, ai sensi dell'art. 1453 e ss. C.C..

In caso di risoluzione del contratto, l' Amministrazione Scolastica ha diritto al risarcimento del danno conseguente.

ART. 9 - DURATA DEL CONTRATTO E FACOLTA' DI RECESSO

Il presente contratto ha la durata di un anno scolastico, con decorrenza dal 01/12/2016 al 30/11/2017, ai sensi dell'art. 2.237 e ss. C.C..

In caso di risoluzione del contratto, l'Amministrazione Scolastica ha facoltà di recedere dal presente contratto per qualsiasi motivo.

ART. 10 - FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia relativa alla interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto è devoluta alla competenza del foro di Barcellona Pozzo di Gotto, ai sensi del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611 .

ART. 11 - TUTELA DELLA RISERVATEZZA

Ai sensi dell' art.10 della Legge 31 dicembre 1996, n. 675, l' *Amministrazione Scolastica* fa presente che i dati raccolti saranno trattati al solo fine dell'esecuzione del presente contratto e, comunque, in

applicazione della predetta Legge e del D.L.vo 11 maggio 1999, n. 135 e successive modifiche e integrazioni.

Il responsabile del trattamento dei dati è il D.S. prof.ssa Luisa Lo Manto.

La *Consulente* potrà esercitare i diritti di cui all' art. 13 della medesima legge.

Relativamente ai dati personali di cui dovesse venire a conoscenza, la *Consulente* è responsabile del trattamento degli stessi ai sensi della Legge 31 dicembre 1996, n. 675.

ART. 12 - ONERI FISCALI

Sono a carico dell'esperto tutte le spese di stipulazione del presente contratto nonché quelle fiscali, dovute secondo le leggi vigenti.

**Il Responsabile del Servizio
di Prevenzione e Protezione
(Ing. Maria Muscarà)**



**Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Luisa Lo Manto)**



Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. .le clausole di cui agli artt. 3,4,5,6,8,9 e 11 u.c., si intendono specificatamente approvate.

L' ing.Maria Muscarà sottoscrive personalmente il presente contratto per accettazione della designazione quale *Responsabile del servizio di prevenzione e protezione* di cui all' art. 4.

Della designazione di cui all' art. 4 viene data comunicazione ai sensi del D.L.von. 81 del 09/04/2008 e successive modifiche ed integrazioni, all'Azienda Sanitaria Provinciale di Messina ed alla Direzione Provinciale del Lavoro - Servizio ispezione del Lavoro di Messina- con successiva nota.

**Il Responsabile del Servizio
di Prevenzione e Protezione
(Ing. Maria Muscarà)**



**Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Luisa Lo Manto)**

